

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N. 37 DEL 30/06/2021

Indice

Titolo I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Titolo II – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Atti vietati

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali ed oggetti prospettanti sulla pubblica via

Art. 6 – Viali e giardini pubblici

Art. 7 – Obblighi e divieti imposti ai proprietari di cani

Art. 8 – Sgombero della neve nell'abitato

Titolo III – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 10 – Ripulitura terreni mantenuti a verde

Art. 11 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 12 – Limitazione attività rumorose cantieri edili, stradali e assimilabili durante il periodo estivo

TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 13 – Procedimento sanzionatorio

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazioni ed entrata in vigore

Titolo I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce norme, principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni d'interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti e obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, del patrimonio culturale e dell'ambiente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione ed è efficace in tutto il territorio del Comune di Castel del Piano.

2. Il Regolamento ha come scopo primario la tutela e la valorizzazione del decoro urbano e si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché agli spazi privati nei limiti delle norme che seguono.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

a. patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;

b. patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private prospettanti o prospicienti su aree pubbliche.

c. decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;

d. arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:

1) All'agibilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);

2) Alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);

3) Ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Titolo II – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Atti vietati

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico o equiparato a tale.
2. E' vietato affiggere manifesti e qualunque altra forma d'informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via; è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, o comunque recando intralcio o disturbo, sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, o comunque sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a. gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - f. scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime.
5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali ed oggetti prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dei rifiuti derivanti dalla propria attività del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.
4. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
5. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 6 – Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti e cavalli; salvo previsioni di mercati o fiere;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici, salva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
- g) svolgere competizioni sportive, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Polizia.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 7 – Obblighi e divieti imposti ai proprietari di cani

I proprietari di cani, ed i detentori a qualsiasi titolo, devono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

a) E' severamente vietato lasciare incustoditi i cani fuori dalle proprietà private, in luoghi o aree pubbliche, nonché aree verdi; è altresì vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;

b) E' vietato abbandonare in tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale, ed in particolare negli spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale ovvero in zone di verde pubblico, gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere tempestivamente raccolti, con idonea paletta o sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta;

c) I cani da guardia in cortili aperti devono essere custoditi, all'interno della proprietà privata, in modo tale da garantire la sicurezza delle persone che transitano all'esterno.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui alla lettera b), è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 8 – Sgombero della neve nell'abitato

1. Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

2. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Titolo III – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari o comunque i possessori di edifici privati, nonché i concessionari di edifici pubblici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nonché a porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica delle persone e la sicurezza urbana, nel rispetto delle altre norme in materia.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione anche in caso di non utilizzo.

5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 10 – Ripulitura terreni mantenuti a verde

1. A tutela del decoro, dell'incolumità e dell'igiene pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, i locatari ed i possessori di terreni mantenuti a verde posti all'interno e a margine dei centri abitati, nonché tutti i frontisti dei fondi laterali, delle strade comunali e vicinali, ed in generale a tutti i proprietari di aree prospicienti spazi pubblici, sono obbligati a:

- a) Tagliare la vegetazione incolta, gli arbusti, le sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- b) Tagliare le siepi ed i rami che si protendono sul suolo pubblico, ovvero che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, e comunque a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- c) Impedire la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette al pubblico transito, nonché a rimuovere dalle strade medesime le pietre ed i materiali eventualmente cadute;
- d) Conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade;
- e) Provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte del proprio stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

2. È fatto altresì divieto ai soggetti di cui al comma 1:

- a) Lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso, tali da determinare inquinamento momentaneo o duraturo;
- b) Lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi;
- c) Lasciare in deposito sui terreni un eccessivo accumulo di sterpaglie, di sottobosco o di ramaglie tale da determinare un pericolo di incendio.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 11 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nei centri urbani.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere o mediante l'uso personale di apparecchiature e strumenti, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, nella fascia oraria che va dalle ore 21,00 alle ore 07,00. Nei giorni festivi il divieto è prolungato sino alle ore 09,00.
3. E' fatto altresì divieto a chiunque, col proprio comportamento (schiamazzi, urla, ecc) o attraverso la propria attività di intrattenimento (spettacoli di arte varia, musicale, ecc..), procurare disturbo nelle vicinanze dei luoghi di culto al momento delle celebrazioni religiose, commemorative e similari.
4. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dei commi precedenti.
5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto potere agli operatori del Servizio di Polizia Municipale, di intimare ai trasgressori, anche verbalmente, l'immediata cessazione dei comportamenti vietati. In caso di mancato adempimento si applicherà la sanzione di cui all'art. 14.

Art. 12 – Limitazione attività rumorose cantieri edili, stradali e assimilabili durante il periodo estivo

1. Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno, è fatto obbligo alle professioni o mestieri rumorosi, incomodi o che producono vibrazioni di carattere sonoro, di sospendere l'attività lavorativa all'interno dei centri urbani del territorio comunale nelle seguenti fasce orarie: 00.00 – 08.00; 14.00 – 16.00; 21.00 – 24.00.
2. A mero titolo esemplificativo, le professioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono le attività edilizie esercitate mediante l'utilizzo di martelli pneumatici, montacarichi ed attrezzi da carpenteria, nonché le attività da taglio esercitate mediante l'uso di motoseghe e falciatrici, le attività di falegnameria e di fabbro.
3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto potere agli operatori del Servizio di Polizia Municipale, di intimare ai trasgressori, anche verbalmente, l'immediata cessazione dei comportamenti vietati. In caso di mancato adempimento si applicherà la sanzione di cui all'art. 14.

TITOLO IV – SANZIONI, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 13 – Procedimento sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.
2. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con specifica delibera di Giunta potrà aggiornare, nella misura del pagamento in misura ridotta, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui ai commi seguenti.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Servizio Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.
5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, il Servizio di Polizia Municipale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
8. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale potrà esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste dal regolamento.

Art. 14 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
2. Chiunque viola le ordinanze emesse sulla base delle disposizioni del presente regolamento, ovvero non ottempera i provvedimenti di intimazione previsti dalle medesime disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero il pagamento a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno patito dal Comune di Castel del Piano, il quale avrà ogni più ampio diritto e facoltà di legge di procedere civilmente nei confronti del trasgressore e degli obbligati in solido a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere

1. Qualora in conseguenza della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia previsto l'obbligo per il trasgressore di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a

rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano o meno di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. In caso di mancata esecuzione, entro congruo termine, dell'obbligo di ripristino ed esecuzione, il Comune, con specifica ordinanza emessa dal Servizio di Polizia Municipale, provvederà ad intimare ai trasgressori l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

3. Il termine per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente dovrà essere commisurato alla tipologia di intervento da eseguire e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a giorni dieci, nonché essere superiore a giorni trenta, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

4. In caso di mancato adempimento nel termine previsto nell'ordinanza, ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 2, il Comune potrà provvedere d'ufficio al compimento dei necessari interventi, imputando le spese ai trasgressori, in solido con i proprietari, locatari e possessori degli immobili ove la violazione si è verificata.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, ordinanze e disposizioni che per materia interessano gli argomenti del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

3. L'emanazione del presente Regolamento di Polizia Urbana verrà debitamente pubblicizzata sul sito web ufficiale del Comune di Castel del Piano dove viene inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.